



IPSSC FILIPPO RE - RE  
Prot. 0007172 del 29/09/2021  
(Entrata)

Agli Studenti e alle loro Famiglie  
Al Personale docente e ATA  
All'Albo online

## MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

**Il presente documento riassume le norme ed i criteri relativi alla gestione della pandemia SARS-CoV-2 nell'ambito scolastico anche alla luce del D.L. 111/2021, della nota esplicativa del dottor Versari del 13/08/2021, del Piano Scuola 2021/2022, delle "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2021-2022)" dell'I.S.S. (1 settembre 2021) nonché dell'accordo O.O.S.S.-Governo del 14/08/2021, del D.L. 122 del 10 settembre 2021.**

*"L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 111 ribadisce che "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" e dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici **"sono svolti in presenza"**. La previsione fonda sul "bisogno" di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale del 12 luglio 2021 (...).*

*Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla "scuola in presenza". Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge 111 prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità" possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza.(...)*

*Impregiudicata, comunque, la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni,*

*ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali" (articolo 1, comma 4)".*  
**(Versari nota 13/08/21)**

## NORME GENERALI

Con riferimento agli **Studenti**, il CTS indica, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico soprattutto qualora non sia possibile rispettare il distanziamento.

Per il **Personale della scuola**, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021) (**Piano scuola 21/22**).

Si ribadisce per le Famiglie, gli Studenti e per tutto il Personale interno ed esterno all'Istituzione scolastica l'obbligo di seguire le seguenti misure di sicurezza:

- indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni sia di movimento che statiche anche quando è possibile garantire il distanziamento di 1 metro degli alunni e delle alunne, come previsto dall'ultimo protocollo dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché il rispetto dei 2 metri dalla cattedra nella zona di interazione tra insegnante ed alunni.  
L'ISS ritiene "che la migliore protezione dal rischio di acquisire il contagio da SARS-CoV-2 è conferita dai dispositivi FFP2". (Verbale CTS 5 agosto 2021)  
**Nelle situazioni di movimento** è indispensabile l'utilizzo della mascherina chirurgica poiché non è possibile garantire il distanziamento di almeno un metro. (**Indicazioni strategiche ad interim.... p. 38**),
- rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura dai 37,5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria locale;
- non entrare nei locali scolastici o permanervi, anche successivamente all'ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura maggiore o uguale 37.5°, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente dopo essere rientrati da un Paese terzo.

In relazione alla gestione di talune condizioni di disabilità l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dovrà tener conto della tipologia di certificazione e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dall'M.M.G. o dal N.P.I. Pertanto per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale: il docente potrà usare, unitamente alla mascherina FFP2, guanti e visiere o quanto disposto nel DVR sulla base della valutazione del rischio.

**Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (...).**

**È dunque fatto obbligo a tutto il Personale della scuola e che a vario titolo accede agli ambienti della scuola (tranne gli Studenti) di possedere ed esibire il Green Pass.**

### **INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA E MOVIMENTAZIONE INTERNA**

- Non è prevista per gli Studenti la misurazione della temperatura in ingresso, stante il rischio di assembramenti che tale misurazione comporta, visto il numero di accessi contemporanei all'istituto.
- Gli Studenti si presenteranno a scuola muniti di mascherina chirurgica (che verrà regolarmente fornita dall'istituto) o equivalente e dovranno rispettare per ogni spostamento la segnaletica posizionata nei corridoi e negli atri, mantenendo, nel caso in cui lo spostamento coinvolga più persone, la distanza di un metro, disponendosi in fila ordinata ed indossando la mascherina.
- Occorre evitare assembramenti: all'ingresso, se si è preceduti da una persona che sta entrando occorre mettersi in fila mantenendo la distanza di un metro per accedere all'istituto; analoga procedura va rispettata anche all'uscita.
- L'ingresso e l'uscita dalla scuola avverranno attraverso gli ingressi e le uscite predisposti per ogni zona dell'istituto, segnalati dalla cartellonistica esposta; gli Studenti raggiungono immediatamente la propria aula all'arrivo a scuola, entrando dall'ingresso dedicato; escono immediatamente dall'edificio, in fila ordinata, al termine delle lezioni, utilizzando l'uscita dedicata.
- Gli spostamenti degli Studenti sono limitati all'interno dell'istituto: di norma sono circoscritti all'interno del piano di ubicazione della propria aula e regolamentati da apposite indicazioni e/o cartellonistica.
- **I Docenti ed il Personale ATA e tutti coloro che a vario titolo accedono agli ambienti scolastici devono entrare dall'ingresso principale per la verifica del Green Pass.**

### **UTILIZZO DEGLI SPAZI**

Tutti i locali frequentati dal Personale e dagli Studenti sono puliti, igienizzati e sanificati giornalmente, come da norma.

Quando la temperatura esterna lo consente nelle aule e nei laboratori le finestre dovranno rimanere aperte; quando la temperatura esterna non lo consente si effettuerà il ricambio dell'aria ad ogni cambio d'ora e durante l'intervallo.

**È necessario fare riferimento alle cartellonistiche che regolamentano gli accessi ai locali di utilizzo comune, in riferimento al numero di persone che possono accedere in ciascuno spazio.**

## Aule

Il layout di ciascuna aula non è stato modificato rispetto al precedente anno scolastico, il posizionamento di ciascun banco è definito da apposita segnaletica orizzontale e non deve essere modificato.

- Non appoggiare zaini/borse sui banchi per evitare possibili contaminazioni dello spazio di lavoro.
- Rispettare le piantine predisposte dai docenti della classe. È vietato spostarsi da un banco all'altro nell'arco della mattinata, nonché creare assembramenti in aule.
- Aerare l'aula per almeno 10 minuti ogni ora.
- Ogni docente, al momento dell'ingresso in aula, provvede alla pulizia della propria postazione di lavoro (cattedra, tastiera del PC, cancellino...), utilizzando il disinfettante fornito dalla scuola.
- I docenti di sostegno utilizzeranno mascherine FFP2 e visiera solo laddove necessario.

## Palestre

- Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all'aperto, **il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri**. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.
- Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare:
  - a. nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
  - b. in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
- Si mantiene l'obbligo di igienizzazione degli attrezzi e dei locali utilizzati durante le attività ad ogni lezione.
- Gli spogliatoi verranno sanificati alla fine della giornata.
- Sarà necessario arieggiare gli ambienti in cui si svolgono le attività e gli spogliatoi 10 minuti ogni ora.
- Si prevede l'utilizzo degli **spogliatoi per le ragazze** divise per gruppo classe, mantenendo il distanziamento di almeno un metro e sfruttando le sedute consentite e non segnate come non utilizzabili. Cambio alunni **maschi in palestra** mantenendo i 2 metri di distanziamento. Davanti ad ogni spogliatoio verrà messo un cartello che indicherà il numero massimo di persone che possono contenere.
- L'utilizzo dei bagni sarà regolamentato come quello degli altri ambienti, sempre nel rispetto del numero massimo di persone indicato nella cartellonistica esposta all'esterno degli ambienti.
- Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni

uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

È necessario inoltre:

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva,
- non scambiarsi materiale che non sia quello previsto per lo svolgimento delle attività sportive.

### **Laboratori**

- Nei laboratori gli studenti dovranno mantenere la postazione indicata dal docente e dovranno igienizzarsi le mani prima di lavorare sulle postazioni assegnate e prima di utilizzare materiale di uso comune.
- È vietato l'utilizzo di attrezzature che non siano di stretta pertinenza della propria postazione.
- I laboratori saranno igienizzati ad ogni cambio di classe.

### **Sala insegnanti**

- L'accesso all'aula insegnanti è limitato alle strette necessità: ritiro materiale e sistemazione compiti, pause durante il lavoro dovute all'orario. Si deve sostare all'interno degli stessi per il minor tempo possibile e si deve mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, facendo uso della mascherina chirurgica.
- I locali devono essere costantemente aerati.
- Ogni docente, al momento dell'ingresso in aula, in caso di utilizzo di una postazione di lavoro, provvederà alla pulizia della stessa utilizzando il disinfettante fornito dalla scuola.

### **Bagni**

- I bagni possono essere utilizzati facendo rigoroso riferimento alla cartellonistica esposta all'ingresso di ogni singolo ambiente. I locali verranno costantemente aerati.
- L'igienizzazione avviene più volte al giorno a cura dei collaboratori scolastici.
- Gli studenti dovranno accedere al bagno del piano di ubicazione della propria aula, non potranno accedere ai bagni di altri piani.

### **Aree distributori automatici**

- Sono vietati assembramenti ai distributori automatici: rispettare la distanza di un metro, accedervi scaglionati nel rispetto della segnaletica che stabilisce le distanze di sicurezza e il numero massimo di persone che possono accedere ai locali. Prima dell'utilizzo dei distributori è obbligatoria l'igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di gel disinfettante.

- Come da regolamento e, a maggiore ragione in questa fase, è fatto divieto di consumare cibi e bevande nelle aule durante le attività didattiche, nelle quali sarà possibile consumare alimenti solo durante l'intervallo.
- È fatto assoluto divieto di scambiarsi alimenti e/o bevande.

### **ATTIVITA' DIDATTICA**

- E' vietato passare da persona a persona libri personali, oggetti di uso comune nonché bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo.
- Il passaggio di materiale didattico fornito dall'insegnante e l'utilizzo degli strumenti multimediali presenti in aula è possibile previa igienizzazione delle mani da parte di tutti gli studenti coinvolti.
- L'intervallo, avverrà all'interno delle aule sotto la sorveglianza di un docente. E' obbligatorio l'uso della mascherina, tranne che durante il consumo di cibi e bevande durante il quale deve essere mantenuta la distanza di sicurezza.
- Nell'intero arco della mattinata, intervallo compreso, verrà autorizzata l'uscita dall'aula di un solo alunno per volta. Tali uscite dovranno limitarsi alle situazioni di necessità per il tempo strettamente necessario; obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza
- Durante i cambi di ora gli alunni dovranno rimanere all'interno della propria aula rispettando le misure di sicurezza.

### **ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA**

- Ogni postazione è personale; nessuno dovrà utilizzare la postazione di altri lavoratori se non per improrogabile necessità e se non è stata precedentemente igienizzata.
- Negli spostamenti mantenere la distanza di 1 m.
- Ogni lavoratore è tenuto a non lasciare la propria postazione se non strettamente necessario all'attività lavorativa e/o per esigenze fisiologiche.
- L'igienizzazione della postazione avviene a cura dei collaboratori scolastici a fine e inizio turno.
- Utilizzare sempre la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza di un almeno un metro nell'attività di ufficio, di sorveglianza, di preparazione delle attività di laboratorio.
- Aerare gli uffici e i locali regolarmente.
- Eventuali utenti possono accedere agli uffici solo previo appuntamento e/o se convocati mantenendo la distanza di almeno un metro o collocandosi dietro le barriere di plexiglass predisposte per il pubblico.
- Prima e dopo l'uso di attrezzature condivise (stampanti di rete, forbici, telefono, ecc...) igienizzare le mani.
- E' assolutamente vietato passare da persona a persona oggetti di uso comune nonché bicchieri, bottiglie o altri contenitori di bevande o cibo.
- Gli assistenti tecnici devono prestare massima attenzione all'utilizzo della strumentazione e procedere al lavaggio o igienizzazione delle mani e degli strumenti di uso promiscuo dopo ogni utilizzo; devono inoltre collaborare con il docente a sorvegliare l'utilizzo della strumentazione da parte degli studenti ricordando la necessità di igienizzare la postazione ad ogni cambio di studente e la pulizia delle mani.

## FIGURE ESTERNE ALLA SCUOLA

- L'accesso dei fornitori viene consentito se indispensabile previa esibizione e controllo del Green pass, misurazione della temperatura corporea e annotazione delle generalità su apposito registro; in tal caso la scuola individua gli ingressi e le uscite dedicate ai fornitori a seconda del materiale consegnato; i contatti con il personale scolastico sono limitati al personale direttamente coinvolto nella fornitura; si prevede, da parte dei collaboratori scolastici, l'igienizzazione del materiale consegnato; l'ingresso all'istituto è limitato al personale indispensabile all'espletamento delle operazioni di scarico.
- L'ingresso di eventuali manutentori è subordinato ad autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo delegato che fornirà le necessarie indicazioni al personale, il quale dovrà attivare le procedure previste dal protocollo (esibizione del green pass, rilevazione della temperatura e compilazione dell'autocertificazione).
- L'accesso dei genitori è consentito su appuntamento e solo per attività non effettuabili on-line o tramite posta elettronica.
- E' obbligatorio l'utilizzo delle mascherine da parte dei visitatori/manutentori/fornitori/esperti esterni durante l'intera permanenza nell'edificio scolastico; in particolare per gli educatori sono obbligatori i medesimi dispositivi utilizzati dai docenti di sostegno e per gli esperti esterni i medesimi dispositivi utilizzati dai docenti.
- L'accesso alla struttura per l'eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata preventivamente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.

## Referente Covid19

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra.

## GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

- E' fatto obbligo a ciascun lavoratore di informare tempestivamente il referente Covid e/o la Dirigente scolastica della presenza di qualsiasi sintomo respiratorio o febbrile durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o la presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto.
- Sono predisposti ambienti dedicati all'accoglienza e all'isolamento di coloro che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria o febbrile. Gli interessati saranno dotati di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno al proprio domicilio, per poi seguire il percorso previsto dai protocolli vigenti per la gestione di qualsiasi caso sospetto, rimanendo a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di medicina generale.

## GESTIONE INFORTUNIO CHE RICHIEDA L'INTERVENTO

## DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto al Primo Soccorso potrà avvicinarsi al soggetto infortunato munito di guanti monouso, mascherina FFP2 o FFP3 o comunque utilizzando tutti i DPI necessari.

Come da **Parere tecnico del Capo Dipartimento dottor Versari, 13/08/2021**):

4) La "certificazione verde COVID-19": ulteriore misura determinante per la sicurezza

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il Personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei *soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche* che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

**Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione** e, ovviamente, **a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19"**, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

*La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie* in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'obbligo di "possesso" e il dovere di "esibizione" della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale dei servizi educativi dell'infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall'articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

5) Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19" Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione



verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

(...)

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

(...)

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “*organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro*”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

6) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le **conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19”** da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

*Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.*

*Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.*

7) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni

Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati: quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno? A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato? Quale durata per il contratto di supplenza?

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal

quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

## **Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR**

Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento della campagna vaccinale, le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali ex d.lgs 81/08), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Si raccomanda, altresì, ove non già avvenuto, il puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### **(Piano scuola '21/'22)**

Il presente documento potrebbe essere integrato e/o modificato con ulteriori disposizioni in funzione dell'aggiornamento normativo ed ogni cambiamento sarà pubblicato sul sito dell'istituto.

La Dirigente Scolastica

**Prof.ssa Mariangela Fontanesi**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)